COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Determinazione n. 8 Del 11-09-2026

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026, EX ART. 58 CCNL FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026

SERVIZIO PERSONALE

L'anno **duemilaventisei** il giorno **undici** del mese **settembre** , nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 12/2026 prot. 3078 del 31.08.2026 con il quale sono state attribuite al Segretario Comunale le funzioni di cui all'art. 107 lettera a), b), c), d), e) e h) del D.Lgs.n.267/2000;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 25 del 22.12.2025, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. 26 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, ai sensi dell'art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 10.01.2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 – parte economica e affidato i capitoli ai responsabili;
- la deliberazione di G.C. nr. 8 del 23.01.2026 con la quale è stato confermato per l'anno 2026 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025/2027;
- la deliberazione di G.C. n. 27 del 30.03.2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:

- l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 71 del 14.12.2022;
- l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- il Codice di Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 14.12.2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al triennio 2022/2024, per il personale dipendente non dirigenziale;

DATO ATTO che a seguito della stipula del nuovo CCNL 2022/2024, è necessario procedere alla fase di contrattazione integrativa per il triennio 2026/2028 e alla definizione dei criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2026;

VISTO l'articolo 58 del citato CCNL, rubricato "*Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL*", il quale richiama l'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022 e prevede tre possibili forme di incremento del fondo decentrato dei dipendenti non dirigenti:

- art. 58, comma 1: incremento obbligatorio, dal 01/01/2024, della **parte stabile** del fondo per un importo lordo pari allo 0,14% del monte salari 2021, relativo al personale destinatario del CCNL 2022/2024;
- art. 58, comma 2: incremento facoltativo non superiore allo 0,22% del monte salari 2021, dall'anno 2025, della **parte variabile** del fondo;
- art. 58, comma 3: eventuale incremento della **parte stabile** del fondo decentrato, in applicazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25/2025 e relativa legge di conversione n. 69/2025;

DATO ATTO CHE:

- tutti gli incrementi previsti dal citato articolo 58, CCNL 2022/2024 non sono sottoposti al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (rispetto del "tetto" del trattamento accessorio non superiore all'anno 2016);
- tutte le risorse stabili aggiunte (art. 58, commi 1 e 3) presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel fondo decentrato anche per gli anni successivi;
- l'incremento massimo dello 0,22% del MS 2021, previsto nelle risorse variabili del fondo, può essere ridefinito ogni anno nell'atto di indirizzo dell'organo politico, a seguito di apposito stanziamento di bilancio;

VISTA la deliberazione G.C. n. 74 del 10.09.2026, avente per oggetto "C*ontrattazione integrativa decentrata (CCI) personale non dirigenziale triennio 2026/2028 e criteri di ripartizione Fondo risorse decentrate anno 2026 – Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica";*

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione n. 74 la Giunta Comunale ha approvato lo schema del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) del personale non dirigenziale triennio 2026/2028;

CONSIDERATO che nella sopra citata deliberazione sono state date indicazioni relativamente alle risorse variabili da prevedere nel Fondo risorse decentrate dell'anno 2026, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio;

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nell'articolo 67 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 e nell'articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022, per le parti ancora applicabili, relative alla costituzione del Fondo risorse decentrate;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

RICHIAMATO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, dal momento che alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, mentre altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."
- l'art 79, comma 6, del CCNL-2022: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata*

qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

PRESO ATTO che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che pur non facendo parte del Fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso questo ente:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di elevata qualificazione (artt. 15 e seguenti CCNL 2022/2024);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

RILEVATO che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come dimostrato nella tabella sottostante:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016		ANNO 2025	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	29.442,52		37.134,55	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 3.680,32		- 3.680,32	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-	
TOTALE LORDO		**25.762,20**		**33.454,23**
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			7.692,03	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)				
TOTALE VOCI ESCLUSE		-		- 7.692,03
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO		15.629,17		15.780,22
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO/EQ ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)				- 151,05
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA		-		-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-		-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE				-
FONDO STRAORDINARIO		1.242,37		1.242,37
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA		**42.633,74**		**42.633,74**
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019	-			
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019		**42.633,74**		
DECURTAZIONE DA OPERARE				**0,00**

CONSIDERATO:

- che il Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026 risulta composto da risorse stabili e variabili, come segue:

Totale risorse stabili		€ 36.403,07
Totale risorse variabili		€ 3.236,33
Totale Fondo risorse decentrate		€ 39.639,40
di cui soggette al limite	€ 29.442,52	
e non soggette al limite	€ 10.196,88	
Riduzione stabile del Fondo (art. 60 CCNL 2022/2024)		- € 756,00
Decurtazione consolidata (art.9 comma 2 bis D.L.78/2010)		- € 3.680,32
Totale Fondo al netto delle decurtazioni		**€ 35.203,08**

- che tali risorse sono riepilogate nel prospetto allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO che la costituzione del fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, pareri ARAN;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. 26 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

RILEVATO che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. € 14.971,35 per progressioni economiche orizzontali e differenziali stipendiali attribuite al personale dipendente, sino al 31/12/2025;
2. € 3.336,84 per indennità di comparto, di cui € 756,00 quale quota a carico Fondo decentrato, alla luce del parziale conglobamento nello stipendio tabellare, dal 01/01/2026, ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2022/2024;

RILEVATO che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa dell'anno 2026, € 11.682,94;

CONSIDERATO:

- che in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- che il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle RSU al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL-2026, all'articolo 8, comma 4;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2026, nell'ammontare complessivo pari ad € 35.203,08, come da Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

ATTESA la competenza del Segretario Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs.n.267/2000 ed allo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;

2) DI INDIVIDUARE il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 nell'importo di € 42.633,74;

3) DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art 58 del CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 26.02.2026, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, per un importo complessivo di € 35.203,08, come da Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

5) DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2026 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2026 afferenti la spesa del personale;

6) DI DARE ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 14.671,35
Indennità di comparto	€ 3.336,84 (di cui € 756,00 quale riduzione fondo parte stabile ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2022-2024)

7) DI DARE ALTRESI' ATTO:

- che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 17.650,89;
- che il Fondo per Lavoro Straordinario per l'anno 2026 ammonta ad € 1.242,37;
- che gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale sono dettagliatamente specificati nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026/2028 "Sezione 2: Valore Pubblico, Performance e anticorruzione" punto 2.2 "Performance", approvato con proprio atto n. 27 del 30.03.2026;

8) DI PRENDERE ATTO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 74 del 10.09.2026, ha approvato lo schema del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) del personale non dirigenziale triennio 2026/2028, di cui all'allegato B) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

9) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2027, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

10) DI SUBORDINARE l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

11) DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

12) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

13) DI DARE ATTO:
- della compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;
- che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed è pubblicata, ai sensi della Legge 69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012**,** all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mariafrancesca GUERRA

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile:

- da atto che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità, il suddetto importo è imputato all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis e dell'art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili: **VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):** Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno. Data Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile Leni Sabrina

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì,

L'Istruttore Amministrativo
Daniela Laura Manfredi